



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 57/27 del 21.11.2018

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

dell'intervento di cui alla L.R. n. 15/2010, art.13; L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36; L.R. n. 2/2018; L.R. n. 40/2018, art. 5, comma 35. Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera. (Missione 16 - Programma 01 - Titolo 1 - Capitolo SC06.1059 - CdR 06.01.05).

1. ACCORDO DI FILIERA

Ai fini delle presenti disposizioni di attuazione si definisce accordo di filiera un contratto sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio, e gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o i sementieri.

Per conto dei beneficiari, gli accordi di filiera possono essere sottoscritti con gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o con i sementieri anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso.

Sono compresi nell'intervento gli accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, ovvero fra produttori primari biologici e preparatori biologici di prima e seconda trasformazione, analogamente a quanto previsto per gli accordi di filiera fra operatori convenzionali.

Ai sensi delle presenti disposizioni di attuazione, si intendono per:

- imprenditori agricoli singoli o associati: i produttori di grano duro (*Triticum durum*) destinato alla produzione di prodotti di prima e/o seconda trasformazione per l'alimentazione umana, o destinato alla produzione di semente certificata;
- Operatori di prima trasformazione: i mulini, i confezionatori di farine, semole e sfarinati;
- Operatori di seconda trasformazione: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al prodotto ottenuto dalla prima lavorazione della granella, quali panifici e pastifici;
- Operatori sementieri: coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accordo di filiera per la produzione di grano duro alimentare, convenzionale o biologico, deve contenere i seguenti elementi:

- Prezzo minimo garantito: in funzione delle quotazioni di mercato e delle caratteristiche qualitative del grano duro;
- Contenuto proteico: percentuale non inferiore a 12%;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Peso ettolitrico: non inferiore a 78 kg/hl;
- Premialità: deve essere previsto un regime crescente nel meccanismo di formazione del prezzo sulla base del contenuto proteico percentuale delle partite di grano.

Nel comparto sementiero sono equiparati all'accordo di filiera sopra definito gli accordi tra produttori e sementieri per la produzione di grano da seme certificato.

Gli accordi di filiera, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono essere preventivamente notificati ad Argea Sardegna e sono soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dalle presenti disposizioni, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

Sono considerati validi gli accordi di filiera già stipulati e verificati da Argea Sardegna ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 37/26 del 1.8.2017 che non hanno subito modifiche nei contenuti e negli elementi di cui sopra. In questo caso non è necessaria una nuova sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata, ma è sufficiente la dichiarazione, a firma del soggetto proponente, di conferma per l'annualità 2018/2019, dell'accordo di filiera già sottoscritto.

Sono altresì considerati validi gli accordi di filiera già stipulati e verificati da Argea Sardegna ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 37/26 del 1.8.2017 che hanno subito modifiche nei contenuti e/o negli elementi di cui sopra. In questo caso è comunque necessaria una nuova sottoscrizione in carta semplice, a firma di tutti i soggetti partecipanti, di conferma per l'annualità 2018/2019 dell'accordo di filiera già sottoscritto, con l'esplicitazione delle modifiche intervenute.

Nel caso di ingresso di nuovi soggetti ad accordi di filiera già costituiti che non hanno subito variazioni nei contenuti e negli elementi di cui sopra, è necessaria la sottoscrizione di adesione formale del singolo soggetto entrante e del soggetto proponente l'accordo di filiera di cui trattasi.

Argea Sardegna specifica nel bando pubblico per l'ammissione agli aiuti le procedure per la definizione degli accordi.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari dell'intervento, ai sensi delle presenti disposizioni sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano grano duro a partire dall'annata agraria 2018-2019 e che aderiscono ad un accordo di filiera almeno annuale sul territorio regionale.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A.;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve desumersi la presenza di superfici seminatrici ascrivibili alle colture oggetto del presente intervento;
- c) essere Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

Gli imprenditori agricoli che hanno presentato la domanda e che sono stati inseriti nell'elenco dei potenziali beneficiari dovranno, successivamente alla raccolta del grano duro oggetto di intervento, presentare ad Argea Sardegna la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'accordo di filiera.

Dovrà essere conferita, coerentemente con l'accordo di filiera, almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di grano duro per ettaro.

Nel caso di conferimento di grano duro cultivar Cappelli, la quantità minima da conferire è di 12 quintali per ettaro. In questo caso è obbligatorio l'utilizzo di semente certificata che attesti la coltivazione della varietà.

Nel caso di produttori biologici dovrà essere conferita, coerentemente con l'accordo di filiera fra operatori biologici, almeno la produzione corrispondente a 10 quintali di grano duro per ettaro per tutte le varietà.

Ad Argea Sardegna, al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria da parte dei beneficiari, è demandata la produzione dell'opportuna modulistica, quali i fac-simile di accordo di filiera, di domanda di aiuto, di cessione del prodotto all'operatore di prima e/o seconda trasformazione, o alle imprese sementiere.

3. ENTITA' DEL PREMIO

Il bando pubblico per l'ammissione degli aiuti è adottato e pubblicato a cura di Argea Sardegna.

Il premio annuale è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Il premio oggetto del presente intervento da corrispondere ai beneficiari che sottoscrivono l'accordo di filiera è stabilito in 150,00 euro per ettaro di superficie coltivata. Ciascun beneficiario potrà partecipare alla riscossione del premio con una superficie minima di 5 e massima di 20 ettari, anche non accorpati, i quali dovranno essere riscontrabili sul fascicolo aziendale.

È corrisposto un premio aggiuntivo di 50,00 euro per ettaro per la semina di superfici coltivate a grano duro con l'utilizzo di almeno 150 Kg/ha di semente certificata ai sensi della L. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'utilizzo per la semina della semente certificata dovrà essere documentata con le fatture di acquisto.

Le domande saranno prese in carico e saranno avviate al pagamento fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria in base all'ordine di presentazione. L'agenzia Argea adotterà adeguate procedure per accertare l'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

Se a conclusione dei pagamenti dei premi dell'annualità oggetto di domanda dovessero invece permanere risorse non utilizzate, queste potranno essere destinate al finanziamento di eventuali successive annualità.

È ammesso, previa formale e documentata richiesta ad Argea Sardegna, il trasferimento dell'impegno ad altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e subentri nella conduzione della superficie coltivata oggetto di intervento precedentemente condotta dall'impresa cedente.

4 TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

Entro:

- 30/11/2018: pubblicazione dell'avviso da parte di ARGEA per il riconoscimento delle Filiere;
- 31/12/2018: notifica accordi di filiera da parte dei richiedenti;
- 31/01/2019: pubblicazione elenco accordi eleggibili e apertura presentazione domande di aiuto;
- 15/05/2019: scadenza presentazione domande di aiuto;
- 01/07/2019: valutazione di ammissibilità;
- 31/10/2019: presentazione domande di pagamento;
- 31/12/2019: valutazione domande di pagamento e predisposizione elenchi di pagamento per le domande che non presentano rilievi;
- 31/03/2020: termine ultimo per la liquidazione del premio per tutti i beneficiari.